

## **All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada**

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
  5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
  6. telai con selle per il trasporto di coils;
  7. betoniere;
  8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  12. furgoni blindati per il trasporto valori;
  13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
  1. trattrici stradali;
  2. auto-spazzatrici;
  3. auto-spazzaneve;
  4. autopompe;
  5. autoinnaffiatrici;
  6. autoveicoli attrezzi;
  7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  8. autoveicoli gru;
  9. autoveicoli per il soccorso stradale;
  10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
  11. auto-sgranatrici;
  12. auto-trebbiatrici;
  13. autoambulanze;
  14. auto funebri;
  15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
  16. autoveicoli per disinfezioni;
  17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
  19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
  20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
  21. auto-cappella;
  22. auto attrezzate per irrorare i campi;
  23. auto-saldatrici;
  24. auto con installazioni telegrafiche;
  25. auto-scavatrici;
  26. auto-perforatrici;
  27. auto-sega;
  28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
  29. autopompe per calcestruzzo;
  30. autoveicoli per uso abitazione;
  31. autoveicoli per uso ufficio;
  32. autoveicoli per uso officina;
  33. autoveicoli per uso negozio;
  34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
  35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..